

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO**

Il Giudice;

Letti gli atti di causa, sentite le parti a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2018;

Premesso che:

- la controversia che ci occupa ha ad oggetto una domanda di nullità, di ripetizione di indebito e di risarcimento danni avanzata dai garanti e dall'accollante di un contratto di mutuo acceso a nome di una società commerciale;
- i profili di doglianza hanno investito diversi profili del rapporto tra cui in particolare il superamento del tasso soglia, l'anatocismo e l'applicazione di alcune clausole (tra cui in particolare quella denominata Floor);
- con ordinanza riservata del 5 febbraio 2018, che quivi abbiassi per integralmente riportata e trascritta, veniva ammessa la CTU econometrica;
- con istanza depositata in via telematica il 21 marzo 2018 parte convenuta chiedeva la revoca del suddetto provvedimento;
- all'udienza, con deduzioni a verbale, gli attori prendevano posizione sul punto insistendo per la conferma dell'ordinanza;

Rilevato che in ordine all'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, secondo il disposto di cui all'art 177 comma 1° c.p.c., trattandosi di provvedimento senza dubbio non idoneo ad incidere sulla decisione della causa, esso può essere revocato o comunque modificato, senza con ciò comportare una deroga al regime delle preclusioni che caratterizza l'impianto del processo civile, in presenza di nuove esigenze probatorie o di fattori sopravvenuti nuovi oppure, secondo quanto sostenuto da una parte della dottrina, anche laddove vi sia un ripensamento del giudice;

Ritenuto che un criterio, benché non espressamente codificato, ma sicuramente sufficiente a giustificare una rivisitazione dell'ordinanza ammissiva delle prove, è costituito dalla violazione di regole processuali con conseguente ammissione di mezzi istruttori che poi non potrebbero essere utilizzati ai fini della decisione;

Rilevato altresì che questa esigenza di modifica dell'ordinanza risulta ancor più giustificata, nell'attuale sistema processuale, dal principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo (art 111 Cost) che impone di non aggravare la causa con attività inutili ed irrilevanti ai fini del decidere;

Considerato che:

- in effetti la documentazione presente in atti (anche alla luce dell'intervenuto deposito ad opera degli attori dei decreti ministeriali) consente di superare agevolmente la questione del rapporto interessi moratori ed interessi corrispettivi ai fini dell'usura;
- pertanto su tale profilo possono essere condivise le argomentazioni svolte dalla banca e l'espletamento della CTU sul tema si risolverebbe non decisiva anche perché in effetti su tale profilo non vi è stata alcuna doglianza da parte degli attori che difatti (ed anche con

Ordinanza, Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell'Orso del 16 aprile 2018.

riferimento all'interesse di mora-cfr pag. 5 della citazione) hanno argomentato il superamento del tasso soglia soltanto tenendo conto della estinzione anticipata;
- il quesito proposto al CTU deve ritenersi non conferente al caso di specie;
- questioni senza dubbio più complesse si pongono invece con riferimento alla penale per estinzione anticipata (espressamente affrontata dagli attori alla pag. 5 del libello introduttivo del giudizio);
- il tema difatti ha costituito, come evincibile dalla disamina degli scritti difensivi delle parti, argomento di riflessione in ambito giurisprudenziale dove si sono contrapposti diversi filoni ermeneutici;
- la polifonia interpretativa impone pertanto di fissare la precisazione delle conclusioni su tutti i temi posti a supporto della domanda e riservare all'esito della decisione emessa nella pienezza del contraddittorio di rivalutare l'ammissione della CTU;

PQM

Revoca l'ordinanza del 5 febbraio 2018 e

RINVIA

Per la precisazione delle conclusioni sul solo profilo dell'*an* della domanda all'udienza del 17 settembre 2018.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Avezzano, 16 aprile 2018

Il Giudice
(dott Andrea DELL'ORSO)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*